

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

CONSULTA DEL VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO

REGOLAMENTO

Approvato con delibera consiliare n. 94 DEL 27/10/2011

Modificato con delibera consiliare n.10 del 26/02/2026

Premessa

Nel presente regolamento si adottano, ove possibile, formulazioni linguistiche inclusive. Nei casi in cui ciò non risulti compatibile con le esigenze di sintesi e chiarezza normativa, si fa ricorso al maschile sovraesteso, da intendersi riferito a tutte le persone.

Art. 1 – Istituzione e finalità

Per il conseguimento dei fini istituzionali di cui agli articoli 65 e 66 dello Statuto comunale, è istituita presso il Comune di San Giuliano Terme la Consulta del Volontariato e dell'Associazionismo, composta da un rappresentante per ciascuna associazione avente sede e/o operante sul territorio comunale, con funzioni consultive e propositive.

Art. 2 – Ambito soggettivo

Possono far parte della Consulta le associazioni e gli enti del Terzo Settore che, in base al proprio statuto, non perseguono fini di lucro e svolgono attività di interesse generale con finalità sociali, culturali, educative, sportive, ricreative, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e culturale o di promozione del territorio.

Art. 2-bis – Modalità di adesione

Le associazioni interessate a far parte della Consulta presentano apposita domanda di adesione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale del Comune.

Alla domanda devono essere allegati lo statuto vigente, l'atto costitutivo e copia del documento di identità del legale rappresentante.

L'ufficio comunale competente verifica la completezza e la regolarità della documentazione e comunica l'esito dell'istruttoria.

In caso di esito positivo, l'associazione è iscritta alla Consulta e può partecipare alle attività secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 3 – Iscrizione ad albi e registri

Possono aderire alla Consulta sia le associazioni iscritte agli albi o registri previsti dalla normativa nazionale o regionale, ivi compreso il Registro unico nazionale del Terzo Settore, sia le associazioni non iscritte.

Art. 4 – Rapporti convenzionali con il Comune

La stipula di convenzioni, accordi o altri rapporti giuridici formalizzati con il Comune è consentita esclusivamente con associazioni ed enti regolarmente iscritti ai registri previsti dalla normativa vigente e in possesso dei requisiti richiesti dal Codice del Terzo Settore.

Art. 5 – Risorse e contributi

Ai sensi del regolamento comunale per l'attribuzione di sovvenzioni, contributi e altri sostegni economici, possono beneficiare di risorse comunali i soggetti privi di scopo di lucro.

L'Amministrazione comunale può destinare annualmente alla Consulta un budget, determinato con atto di Giunta, sulla base di un programma di attività concordato.

Le spese sono autorizzate con atti dirigenziali, ferma restando la competenza della Giunta per l'assegnazione di eventuali contributi.

Art. 6 – Funzioni

La Consulta:

- esprime pareri, su richiesta degli organi comunali competenti, su atti e programmi che incidono sui settori di attività delle associazioni aderenti, entro trenta giorni dalla richiesta;
- collabora con l'Amministrazione comunale nella realizzazione di iniziative e servizi di interesse collettivo, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di sussidiarietà.

Art. 7 – Presidenza

La Consulta è presieduta dal Sindaco o da un Assessore delegato.

Art. 8 – Direttivo

La Consulta elegge al proprio interno un Direttivo composto da un numero di membri compreso tra tre e dodici, nel rispetto dell'equilibrio di genere.

Il Direttivo svolge funzioni di coordinamento e dura in carica per l'intero mandato del Presidente.

Art. 9 – Convocazioni e sedute

La Consulta è convocata dal Presidente, con ordine del giorno, mediante strumenti telematici idonei.

Essa si riunisce almeno tre volte l'anno, nonché su richiesta della maggioranza del Direttivo, dell'Amministrazione comunale o di almeno cinque componenti. Le sedute possono svolgersi in presenza, in modalità telematica o mista.

Alle sedute della Consulta partecipano i rappresentanti delle associazioni iscritte secondo le modalità di cui all'articolo 2-bis.

Il Presidente può disporre su taluni argomenti la pubblicità delle sedute.

Art. 10 – Sostituzione del Presidente

In caso di assenza del Presidente, al Direttivo spetterà il compito di esporre alla Consulta gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 11 – Decadenza

Le associazioni che risultino assenti, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive decadono automaticamente dalla Consulta.

Art. 12 – Votazioni

Le deliberazioni sono assunte a scrutinio palese e a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente

Art. 13 – Rapporti con la Giunta comunale

La Consulta può invitare alle proprie sedute gli Assessori competenti per materia.

Art. 14 – Rapporti con il Consiglio Comunale

Il Presidente riferisce almeno una volta l'anno al Consiglio comunale sull'attività svolta.

Il Presidente della Consulta o un suo delegato può inoltre essere invitato, con diritto di parola, alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari quando all'ordine del giorno figurino argomenti inerenti alle associazioni aderenti.